

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO
DELL'ENERGIA ELETTRICA**

ai sensi della deliberazione 570/2012/R/efr e successive modifiche ed integrazioni

NUMERO PRATICA: SSP00551172

Con la presente Convenzione

il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito GSE), con sede in Viale M.Ilo Pilsudski, 92, 00197 Roma, capitale sociale di € 26.000.000, interamente versato, iscritto al n. 97487/99 del Registro delle Imprese di Roma, CF e Partita IVA 05754381001, nella persona del Dott. Francesco Sperandini, in qualità di Direttore della Divisione Operativa

e

PIT-STOP S.R.L. con sede in VIA SANTELLONE, 65, 25018 MONTICHIARI (BS), Partita IVA 02925990984, codice fiscale 02925990984 rappresentata da ROBERTI GIUSEPPE, nato a LONATO(BS), il 07/02/1957, nella qualità di legale rappresentante,

nel seguito denominata/o brevemente “*Utente dello scambio*”,
nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati la Parte o le Parti,

premesso che:

- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito d.lgs 387/2003) all’articolo 6, prevede che l’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito AEEGSI) definisca le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW;
- il decreto ministeriale del 18 dicembre 2008, all’articolo 3, comma 5, prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, possono accedere al meccanismo di scambio sul posto alle condizioni e secondo le modalità di cui all’articolo 17 del medesimo decreto, se entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007;
- l’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 20/07 prevede che l’AEEGSI definisca le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW, tenendo conto della valorizzazione dell’energia elettrica scambiata con il sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per l’accesso alle reti;
- la condizione di cogenerazione ad alto rendimento è definita dal decreto legislativo n. 20/07 e dal decreto ministeriale 4 agosto 2011;
- le disposizioni relative alla cogenerazione ad alto rendimento non impediscono la vendita dell’energia elettrica prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi;
- condizione essenziale per l’erogazione del servizio di scambio sul posto è la presenza di impianti per la produzione e per il consumo di energia elettrica sottesi a un unico punto di connessione con la rete elettrica;
- l’allegato A alla deliberazione dell’AEEGSI 570/2012/R/efr “Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per l’erogazione del servizio di scambio sul posto: condizioni per l’anno 2013” (di seguito TISP) e le successive modifiche e integrazioni relative

anche alle condizioni per gli anni successivi al 2013, assegna al GSE il ruolo di intermediazione commerciale tra gli Utenti dello scambio e il sistema elettrico, continuando tuttavia le imprese di vendita a effettuare la regolazione economica per la totalità dei prelievi di energia elettrica;

- l'articolo 3, comma 3, del TISP prevede che il GSE stipuli con l'Utente dello scambio una Convenzione per la regolazione dello scambio sul posto dell'energia elettrica, ivi incluse le tempistiche di pagamento, sulla base delle disposizioni di cui alla medesima delibera;
- l'articolo 3, comma 4, del TISP specifica che la Convenzione sostituisce i normali adempimenti relativi all'immissione dell'energia elettrica ma non quelli relativi all'acquisto dell'energia elettrica prelevata;
- al fine di disciplinare e agevolare le attività degli Utenti dello scambio in relazione all'attuazione della Convenzione stipulata ai sensi della deliberazione 570/2012/R/efr, e successive modifiche ed integrazioni, il GSE ha pubblicato sul proprio sito internet (www.gse.it) le Disposizioni Tecniche di Funzionamento (di seguito DTF) che disciplinano le modalità e le condizioni tecnico-operative inerenti: a) all'accesso e al funzionamento del portale informatico predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 6 TISP; b) alla comunicazione dei dati caratteristici degli impianti che accedono al meccanismo dello scambio sul posto; c) alla comunicazione dei dati propedeutici alla regolazione del contributo di scambio sul posto; d) alle fatturazioni e i pagamenti;
- l'Utente dello scambio è produttore, o ha la disponibilità dell'impianto alimentato da fonte Solare di tipo Fotovoltaico, di potenza pari a 20 kW, denominato PIT STOP LAVAGGIO FV, ubicato nel Comune di MONTICHIARI(BS), identificato dal codice SAPR 0852960, CENSIMP IM_0852960, e identificato sul punto di connessione dal codice POD IT001E17190862;
- l'impianto soddisfa le regole tecniche di connessione relative alla rete di appartenenza, secondo la normativa vigente;
- l'Utente dello scambio è titolare del codice POD e controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata sul punto di scambio;
- l'Utente dello scambio ha presentato istanza al GSE, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del TISP al fine di avvalersi dell'erogazione da parte del GSE, del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica,

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

- 1.1 La presente Convenzione ha per oggetto la regolazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica, di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 387/03, all'articolo 17 del D.M. 18 dicembre 2008, all'articolo 6, comma 6 del D. Lgs. 20/07, all'articolo 12, comma 5, lett. a) del decreto interministeriale 5 luglio 2012 e all'articolo 23 del decreto interministeriale 6 luglio 2012, erogato dal GSE all'Utente dello Scambio, atto a consentire la compensazione tra il valore associabile all'energia elettrica immessa in rete e il valore associabile all'energia elettrica prelevata dalla rete in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.

Articolo 2

Obblighi dell'Utente dello scambio

- 2.1 L'Utente dello scambio è tenuto a utilizzare l'apposito portale informatico SSP predisposto dal GSE ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del TISP, secondo le modalità e condizioni previste nelle DTF.

- 2.2 L'Utente dello scambio è tenuto a versare al GSE il contributo annuale, previsto a copertura dei costi amministrativi sostenuti dal GSE ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del TISP, per ogni impianto oggetto della presente Convenzione. Il GSE procederà d'ufficio a trattenere la somma per la copertura dei propri costi amministrativi dagli importi dovuti all'USSP, secondo quanto previsto al successivo articolo 3.9.
- 2.3 L'Utente dello scambio è tenuto a fornire tempestiva comunicazione, in forma scritta, al GSE, in merito a qualsiasi variazione relativa all'impianto, alla connessione alla rete, alle apparecchiature di misura e a qualsiasi ulteriore elemento necessario alla corretta determinazione della remunerazione dell'energia e alla regolazione dei corrispettivi di cui all'articolo 3 della presente Convenzione.
- 2.4 L'Utente dello scambio è tenuto alla comunicazione di ogni eventuale variazione dei propri dati anagrafici o del regime fiscale ai fini del calcolo dell'IVA. La variazione delle coordinate bancarie dovrà essere comunicata dall'Utente dello scambio esclusivamente tramite il portale informatico.
- 2.5 L'Utente dello scambio è tenuto a comunicare al GSE, con raccomandata con avviso di ricevimento, ogni eventuale atto revocatorio o di annullamento delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'impianto, nonché gli eventuali aggiornamenti inerenti ai titoli autorizzativi necessari all'esercizio dell'impianto.
- 2.6 L'Utente dello scambio è altresì tenuto a comunicare al GSE, con raccomandata con avviso di ricevimento, ogni eventuale azione di impugnazione dei titoli autorizzativi, nonché gli eventuali provvedimenti, adottati dalle competenti autorità, che incidano sulla disponibilità, sulla funzionalità o sulla produttività dell'impianto.
- 2.7 L'Utente dello scambio, su richiesta e secondo le modalità indicate dal GSE, è tenuto a inviare la documentazione dimostrante le caratteristiche tecniche del punto di connessione.
- 2.8 Nel caso di impianti ibridi, l'Utente dello scambio è tenuto a comunicare al GSE, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. a), del TISP, entro il 31 marzo di ogni anno, le quantità e le energie primarie associate a tutti i combustibili utilizzati nel corso dell'anno precedente, secondo le modalità e condizioni previste nelle DTF.

Articolo 3

Regolazione economica del servizio di scambio sul posto e contributo a copertura dei costi del GSE

- 3.1 Il GSE è tenuto a corrispondere all'Utente dello scambio:
- il contributo in conto scambio (Cs) di cui all'articolo 8, comma 1, lett. a) del TISP;
 - nel caso di impianti per i quali l'Utente dello scambio abbia optato per la liquidazione delle eventuali eccedenze, il valore del credito determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. b) del TISP.
- 3.2 Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del TISP, per ogni impianto oggetto della presente convenzione, il GSE trattiene il contributo annuale previsto a copertura dei costi amministrativi sostenuti.
- 3.3 Il GSE è tenuto alla pubblicazione sul portale informatico, dell'importo del contributo in conto scambio (Cs) in acconto semestrale stimato in base a quanto stabilito nelle Regole tecniche,

mantenute aggiornate dal GSE e positivamente verificate dalla Direzione Mercati dell'AEEGSI (di seguito Regole Tecniche), e pubblicate sul sito internet del GSE (www.gse.it).

- 3.4 Il GSE pubblica sul portale informatico l'importo del contributo in conto scambio (Cs) in conguaglio nonche', qualora l'Utente medesimo abbia optato per la liquidazione delle eventuali eccedenze, il valore del credito maturato dall'Utente dello Scambio per le eccedenze di energia elettrica immessa in rete.
- 3.5 Qualora l'ammontare cumulato dell'importo spettante all'Utente dello scambio superi il valore di 15 euro, il GSE autorizza l'Utente medesimo alla fatturazione, ove prevista dalla normativa fiscale.
- 3.6 Entro i termini indicati dalle Regole tecniche, il GSE rende disponibili attraverso il portale informatico le informazioni utilizzate per la determinazione del contributo in conto scambio in acconto e di conguaglio.
- 3.7 Ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del TISP, il GSE procede alla regolazione economica del contributo in conto scambio (Cs):
- di acconto sulla base delle scadenze indicate sulle Regole Tecniche;
 - di conguaglio entro l'ultimo giorno del mese di giugno dell'anno (a+1) successivo all'anno di competenza (a), fatto salvo il caso di mancata comunicazione da parte dei gestori di rete, delle informazioni di cui all'articolo 11, comma 1 del TISP o, nel caso in cui l'Utente dello scambio non abbia espletato gli adempimenti a proprio carico ai sensi dell'articolo 5 del TISP, o ove prevista dalla normativa fiscale, di mancata emissione della fattura da parte dell'Utente dello scambio;
- accreditando l'importo sul conto corrente bancario indicato dall'Utente dello scambio sul portale informatico al momento della richiesta di ammissione al servizio di scambio sul posto.
- 3.8 Il dettaglio tecnico operativo attraverso il quale il GSE procede alla regolazione economica dei contributi in conto scambio è disciplinato nelle DTF.
- 3.9 A partire dall'anno di attivazione del rapporto contrattuale, il GSE provvede alla fatturazione del contributo annuo a copertura dei propri costi amministrativi. La regolazione finanziaria delle fatture emesse dal GSE viene effettuata per mezzo di compensazione sul primo pagamento da effettuarsi a favore dell'Utente dello scambio o, qualora non vi sia capienza sul primo pagamento, secondo le modalità indicate dal GSE sulle DTF.
- 3.10 Ai fini della fatturazione e del rispetto delle date di pagamento, il GSE procederà con modalità distinte per gli operatori senza partita IVA e per gli operatori con partita IVA, per i quali il pagamento è subordinato all'emissione di una fattura, secondo le modalità operative e nei termini riportati nelle DTF.
- 3.11 In caso di mancata comunicazione, da parte dei gestori di rete, delle informazioni necessarie al calcolo del contributo in conto scambio, il GSE provvede a sollecitare il soggetto inadempiente, tenendone informato l'Utente dello scambio. A fronte del sollecito effettuato per la trasmissione delle suddette informazioni il GSE non potrà essere ritenuto responsabile per l'eventuale inadempimento dei gestori di rete.

Articolo 4

Misura dell'energia elettrica

- 4.1 Il responsabile dell'installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura (di seguito AdM) e il responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure, sono definiti dalle vigenti disposizioni adottate dall'AEEGSI in materia di misura dell'energia elettrica.
- 4.2 In presenza di più impianti, sottesi a un unico punto di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi, il soggetto responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta è tenuto a rendere disponibili al GSE, tramite il portale informatico, le misure annuali relative all'energia prodotta da ciascun impianto ai fini della determinazione del contributo in conto scambio (Cs) in conguaglio imputabile a ciascuno di essi.
- 4.3 L'utente dello scambio, nel caso in cui vi siano più impianti collegati al medesimo punto di scambio, per i quali è produttore o ha la disponibilità, ivi inclusi gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, è tenuto a dotarsi delle Apparecchiature di Misura di cui all'articolo 6 dell'Allegato A e dell'Allegato A-bis alla delibera AEEGSI n. 88/07, e successive modifiche ed integrazioni. L'Utente dello scambio, inoltre, è tenuto a trasmettere al GSE tutte le informazioni necessarie alla acquisizione per via telematica (cd "telelettura") delle misure rilevate dalle AdM.

Articolo 5

Comunicazioni

- 5.1 Le comunicazioni tra le Parti devono essere rese in forma scritta o, ove espressamente previsto, tramite il portale informatico messo a disposizione dal GSE, secondo le modalità indicate nel Manuale utente pubblicato sul sito GSE.
- 5.2 Il GSE non è responsabile per il mancato riconoscimento del contributo in conto scambio (Cs) in caso di mancate, errate e/o ritardate comunicazioni da parte dell'Utente dello scambio, ivi incluse quelle di cui all'articolo 2 della presente Convenzione.

Articolo 6

Cessione dei crediti e pagamenti

- 6.1 I crediti, maturati e maturandi, derivanti dalla presente Convenzione non possono essere oggetto di cessione di credito nè di pegno.
- 6.2 Ai fini della regolazione dei pagamenti, il GSE effettua la liquidazione della posizione finanziaria netta a credito o a debito dell'Utente dello scambio, secondo le modalità tecnico operative riportate nelle DTF.
- 6.3 Nelle ipotesi di cui agli articoli 9 e 10 della presente Convenzione, l'Utente dello scambio dovrà provvedere al pagamento diretto al GSE delle eventuali partite debitorie che non possono essere liquidate tramite compensazione.

Articolo 7

Ritardato pagamento

- 7.1 Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale, sugli importi fatturati, sono dovuti interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso Euribor ad un mese (base 365), maggiorato di 2 punti percentuali.
- 7.2 La quotazione dell'Euribor con divisore 365, per valuta la Data di Pagamento, potrà essere rilevata dal circuito della Reuters Italia S.p.A. – Milano (attualmente alla pagina "ATICFOREX06") il secondo giorno lavorativo bancario antecedente a detta Data di Pagamento.

- 7.3 In caso di mancata disponibilità della quotazione dell'Euribor nel modo sopra indicato, la stessa, sempre per valuta la Data di Pagamento, sarà rilevata da altre fonti di equipollente ufficialità (esempio: "Il Sole 24 Ore").
- 7.4 In caso di mancata disponibilità dell'Euribor, gli interessi moratori saranno calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex articolo 1284 c.c., maggiorato di 2 punti percentuali.
- 7.5 Qualora l'interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 ("Disposizioni in materia di usura") e successive modifiche ed integrazioni, l'interesse di mora sarà calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo.

Articolo 8

Verifiche, controlli e sopralluoghi

- 8.1 Il GSE si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi sull'impianto oggetto della presente Convenzione, direttamente o tramite terzi dallo stesso debitamente autorizzati, anche al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, nonché la loro conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, lett. c) e 9 del TISP.
- 8.2 Ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del D.lgs 28/11, i controlli sugli impianti, per i quali i soggetti preposti dal GSE rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, sono svolti anche senza preavviso ed hanno ad oggetto la documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione impiantistica e le modalità di connessione alla rete elettrica. Nel corso di tali attività l'Utente dello scambio potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo e i riferimenti per eventuali comunicazioni.
- 8.3 E' fatto obbligo all'Utente dello scambio di adottare le misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza e della normativa vigente in materia.
- 8.4 Ai fini della verifica della condizione di cogenerazione ad alto rendimento, si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 20/07 e dal decreto ministeriale 4 agosto 2011.
- 8.5 Qualora, sulla base dei dati effettivi di esercizio, la condizione di cogenerazione ad alto rendimento non dovesse essere soddisfatta, anche a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del decreto ministeriale 5 settembre 2011, ovvero nel caso di centrali ibride, non dovesse essere rispettato, su base annua, il requisito di produzione minima da fonti rinnovabili, l'Utente dello scambio restituisce al GSE quanto ottenuto in applicazione dell'articolo 3 della presente Convenzione, maggiorato degli interessi legali. Per l'energia elettrica immessa il GSE applica all'Utente dello scambio le condizioni di cui alla deliberazione AEEGSI n. 280/07, e successive modifiche ed integrazioni.
- 8.6 Ogni eventuale situazione anomala riscontrata in sede di verifica, controllo e sopralluogo, verrà segnalata all'AEEGSI per l'adozione dei provvedimenti di competenza, nonché alle Autorità competenti, ove si sia accertato che l'Utente dello scambio abbia fornito dati o documenti non veritieri, nonché nel caso in cui abbia reso dichiarazioni false o mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del D.lgs 28/11.

Articolo 9

Decorrenza e durata della Convenzione

- 9.1 La presente Convenzione ha decorrenza dal 24/11/2015 e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo quanto previsto al successivo articolo 10.
- 9.2 In caso di recesso anticipato in corso d'anno, il GSE potrà attivare una nuova Convenzione per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia, solo nell'anno successivo a quello di recesso.

Articolo 10

Risoluzione, recesso e sospensione della Convenzione

- 10.1 La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora l'Utente dello scambio incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dal D.Lgs. 159/11 e successive modificazioni e integrazioni.
- 10.2 Il GSE si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia della Convenzione, nonché di risolvere la Convenzione stessa, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno subito e il recupero di quanto indebitamente percepito dall'Utente dello scambio anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti, nei casi di inadempienza agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nonché nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto, azioni di impugnazione del titolo autorizzativo o vi siano provvedimenti adottati dalle competenti Autorità che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto stesso.
- 10.3 L'Utente dello scambio ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento della sua vigenza previo invio di disdetta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 60 giorni o secondo le diverse modalità indicate dal GSE. Ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di spedizione della raccomandata o di ricevimento della comunicazione se il recesso è attuato secondo le diverse modalità indicate dal GSE.
- 10.4 Qualora venga meno una delle condizioni previste per l'ammissione al regime di scambio sul posto, la presente convenzione si intende risolta di diritto, ex articolo 1456 c.c..
- 10.5 Qualora, a seguito della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) o lett. b) del TISP, si dovesse riscontrare, per un dato anno, il mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 del TISP, la presente Convenzione è risolta di diritto. L'Utente dello scambio è tenuto alla restituzione al GSE di quanto ottenuto per effetto della presente Convenzione, maggiorato degli interessi legali. All'energia immessa in rete nello stesso periodo il GSE applica le condizioni di cui alla deliberazione n. 280/07, e successive modifiche ed integrazioni.
- 10.6 In relazione al precedente comma 5, ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento sarà applicato quanto previsto dall'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 11

Foro Competente

- 11.1 Per qualsiasi controversia, derivante o comunque connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione e degli atti dalla stessa richiamati le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 12

Accordi modificativi e rinvio

- 12.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
- 12.2 Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le Parti fanno espresso rinvio alla disposizioni di cui alla deliberazione 570/2012/R/efr, e successive modifiche ed integrazioni, e alle norme in materia di cogenerazione, connessione di impianti alla rete, misura dell'energia elettrica e trasporto, alla normativa di settore e, qualora applicabili, alle disposizioni del codice civile.
- 12.3 Il GSE si riserva di modificare le clausole della presente Convenzione in conformità alle eventuali modifiche ed aggiornamenti apportati alla deliberazione 570/2012/R/efr, e successive modifiche ed integrazioni, o alle Regole Tecniche, ferma restando la possibilità per l'Utente dello scambio di recedere dal presente rapporto contrattuale in conformità a quanto previsto dai precedenti articoli 9 e 10.
- 12.4 Il Produttore è consapevole che ogni dichiarazione resa nell'ambito della presente Convenzione e nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00.

Roma, lì 21/01/2016

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

Francesco Sperandini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93, convalidata digitalmente

L'Utente dello scambio dichiara di aver preso conoscenza di tutte le clausole e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli:

articolo 2 “*Obblighi dell'Utente dello scambio*”, articolo 3 “*Regolazione economica del servizio di scambio sul posto e contributo copertura dei costi del GSE*”, articolo 4 “*Misura dell'energia elettrica*”, articolo 5 “*Comunicazioni*”, articolo 6 “*Cessione dei crediti e pagamenti*”, articolo 7 “*Ritardato pagamento*”, articolo 8 “*Verifiche, controlli e sopralluoghi*”, articolo 9 “*Decorrenza e durata della Convenzione*”, articolo 10 “*Risoluzione, recesso e sospensione della Convenzione*”, articolo 11 “*Foro competente*”, articolo 12 “*Accordi modificativi e rinvio*”

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO
DELL'ENERGIA ELETTRICA**

ai sensi della deliberazione 570/2012/R/efr e successive modifiche ed integrazioni

NUMERO PRATICA: SSP00551169

Con la presente Convenzione

il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito GSE), con sede in Viale M.Ilo Pilsudski, 92, 00197 Roma, capitale sociale di € 26.000.000, interamente versato, iscritto al n. 97487/99 del Registro delle Imprese di Roma, CF e Partita IVA 05754381001, nella persona del Dott. Francesco Sperandini, in qualità di Direttore della Divisione Operativa

e

PIT-STOP S.R.L. con sede in VIA SANTELLONE, 65, 25018 MONTICHIARI (BS), Partita IVA 02925990984, codice fiscale 02925990984 rappresentata da ROBERTI GIUSEPPE, nato a LONATO(BS), il 07/02/1957, nella qualità di legale rappresentante,

nel seguito denominata/o brevemente “*Utente dello scambio*”,
nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati la Parte o le Parti,

premesso che:

- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito d.lgs 387/2003) all’articolo 6, prevede che l’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito AEEGSI) definisca le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW;
- il decreto ministeriale del 18 dicembre 2008, all’articolo 3, comma 5, prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, possono accedere al meccanismo di scambio sul posto alle condizioni e secondo le modalità di cui all’articolo 17 del medesimo decreto, se entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007;
- l’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 20/07 prevede che l’AEEGSI definisca le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW, tenendo conto della valorizzazione dell’energia elettrica scambiata con il sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per l’accesso alle reti;
- la condizione di cogenerazione ad alto rendimento è definita dal decreto legislativo n. 20/07 e dal decreto ministeriale 4 agosto 2011;
- le disposizioni relative alla cogenerazione ad alto rendimento non impediscono la vendita dell’energia elettrica prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi;
- condizione essenziale per l’erogazione del servizio di scambio sul posto è la presenza di impianti per la produzione e per il consumo di energia elettrica sottesi a un unico punto di connessione con la rete elettrica;
- l’allegato A alla deliberazione dell’AEEGSI 570/2012/R/efr “Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per l’erogazione del servizio di scambio sul posto: condizioni per l’anno 2013” (di seguito TISP) e le successive modifiche e integrazioni relative

anche alle condizioni per gli anni successivi al 2013, assegna al GSE il ruolo di intermediazione commerciale tra gli Utenti dello scambio e il sistema elettrico, continuando tuttavia le imprese di vendita a effettuare la regolazione economica per la totalità dei prelievi di energia elettrica;

- l'articolo 3, comma 3, del TISP prevede che il GSE stipuli con l'Utente dello scambio una Convenzione per la regolazione dello scambio sul posto dell'energia elettrica, ivi incluse le tempistiche di pagamento, sulla base delle disposizioni di cui alla medesima delibera;
- l'articolo 3, comma 4, del TISP specifica che la Convenzione sostituisce i normali adempimenti relativi all'immissione dell'energia elettrica ma non quelli relativi all'acquisto dell'energia elettrica prelevata;
- al fine di disciplinare e agevolare le attività degli Utenti dello scambio in relazione all'attuazione della Convenzione stipulata ai sensi della deliberazione 570/2012/R/efr, e successive modifiche ed integrazioni, il GSE ha pubblicato sul proprio sito internet (www.gse.it) le Disposizioni Tecniche di Funzionamento (di seguito DTF) che disciplinano le modalità e le condizioni tecnico-operative inerenti: a) all'accesso e al funzionamento del portale informatico predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 6 TISP; b) alla comunicazione dei dati caratteristici degli impianti che accedono al meccanismo dello scambio sul posto; c) alla comunicazione dei dati propedeutici alla regolazione del contributo di scambio sul posto; d) alle fatturazioni e i pagamenti;
- l'Utente dello scambio è produttore, o ha la disponibilità dell'impianto alimentato da fonte Solare di tipo Fotovoltaico, di potenza pari a 20 kW, denominato PIT STOP MONTICHIARI FV, ubicato nel Comune di MONTICHIARI(BS), identificato dal codice SAPR S_IT001E16255034, CENSIMP IM_0852936, e identificato sul punto di connessione dal codice POD IT001E16255034;
- l'impianto soddisfa le regole tecniche di connessione relative alla rete di appartenenza, secondo la normativa vigente;
- l'Utente dello scambio è titolare del codice POD e controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata sul punto di scambio;
- l'Utente dello scambio ha presentato istanza al GSE, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del TISP al fine di avvalersi dell'erogazione da parte del GSE, del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica,

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

- 1.1 La presente Convenzione ha per oggetto la regolazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica, di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 387/03, all'articolo 17 del D.M. 18 dicembre 2008, all'articolo 6, comma 6 del D. Lgs. 20/07, all'articolo 12, comma 5, lett. a) del decreto interministeriale 5 luglio 2012 e all'articolo 23 del decreto interministeriale 6 luglio 2012, erogato dal GSE all'Utente dello Scambio, atto a consentire la compensazione tra il valore associabile all'energia elettrica immessa in rete e il valore associabile all'energia elettrica prelevata dalla rete in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.

Articolo 2

Obblighi dell'Utente dello scambio

- 2.1 L'Utente dello scambio è tenuto a utilizzare l'apposito portale informatico SSP predisposto dal GSE ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del TISP, secondo le modalità e condizioni previste nelle DTF.

- 2.2 L'Utente dello scambio è tenuto a versare al GSE il contributo annuale, previsto a copertura dei costi amministrativi sostenuti dal GSE ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del TISP, per ogni impianto oggetto della presente Convenzione. Il GSE procederà d'ufficio a trattenere la somma per la copertura dei propri costi amministrativi dagli importi dovuti all'USSP, secondo quanto previsto al successivo articolo 3.9.
- 2.3 L'Utente dello scambio è tenuto a fornire tempestiva comunicazione, in forma scritta, al GSE, in merito a qualsiasi variazione relativa all'impianto, alla connessione alla rete, alle apparecchiature di misura e a qualsiasi ulteriore elemento necessario alla corretta determinazione della remunerazione dell'energia e alla regolazione dei corrispettivi di cui all'articolo 3 della presente Convenzione.
- 2.4 L'Utente dello scambio è tenuto alla comunicazione di ogni eventuale variazione dei propri dati anagrafici o del regime fiscale ai fini del calcolo dell'IVA. La variazione delle coordinate bancarie dovrà essere comunicata dall'Utente dello scambio esclusivamente tramite il portale informatico.
- 2.5 L'Utente dello scambio è tenuto a comunicare al GSE, con raccomandata con avviso di ricevimento, ogni eventuale atto revocatorio o di annullamento delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'impianto, nonché gli eventuali aggiornamenti inerenti ai titoli autorizzativi necessari all'esercizio dell'impianto.
- 2.6 L'Utente dello scambio è altresì tenuto a comunicare al GSE, con raccomandata con avviso di ricevimento, ogni eventuale azione di impugnazione dei titoli autorizzativi, nonché gli eventuali provvedimenti, adottati dalle competenti autorità, che incidano sulla disponibilità, sulla funzionalità o sulla produttività dell'impianto.
- 2.7 L'Utente dello scambio, su richiesta e secondo le modalità indicate dal GSE, è tenuto a inviare la documentazione dimostrante le caratteristiche tecniche del punto di connessione.
- 2.8 Nel caso di impianti ibridi, l'Utente dello scambio è tenuto a comunicare al GSE, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. a), del TISP, entro il 31 marzo di ogni anno, le quantità e le energie primarie associate a tutti i combustibili utilizzati nel corso dell'anno precedente, secondo le modalità e condizioni previste nelle DTF.

Articolo 3

Regolazione economica del servizio di scambio sul posto e contributo a copertura dei costi del GSE

- 3.1 Il GSE è tenuto a corrispondere all'Utente dello scambio:
- il contributo in conto scambio (Cs) di cui all'articolo 8, comma 1, lett. a) del TISP;
 - nel caso di impianti per i quali l'Utente dello scambio abbia optato per la liquidazione delle eventuali eccedenze, il valore del credito determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. b) del TISP.
- 3.2 Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del TISP, per ogni impianto oggetto della presente convenzione, il GSE trattiene il contributo annuale previsto a copertura dei costi amministrativi sostenuti.
- 3.3 Il GSE è tenuto alla pubblicazione sul portale informatico, dell'importo del contributo in conto scambio (Cs) in acconto semestrale stimato in base a quanto stabilito nelle Regole tecniche,

mantenute aggiornate dal GSE e positivamente verificate dalla Direzione Mercati dell'AEEGSI (di seguito Regole Tecniche), e pubblicate sul sito internet del GSE (www.gse.it).

- 3.4 Il GSE pubblica sul portale informatico l'importo del contributo in conto scambio (Cs) in conguaglio nonche', qualora l'Utente medesimo abbia optato per la liquidazione delle eventuali eccedenze, il valore del credito maturato dall'Utente dello Scambio per le eccedenze di energia elettrica immessa in rete.
- 3.5 Qualora l'ammontare cumulato dell'importo spettante all'Utente dello scambio superi il valore di 15 euro, il GSE autorizza l'Utente medesimo alla fatturazione, ove prevista dalla normativa fiscale.
- 3.6 Entro i termini indicati dalle Regole tecniche, il GSE rende disponibili attraverso il portale informatico le informazioni utilizzate per la determinazione del contributo in conto scambio in acconto e di conguaglio.
- 3.7 Ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del TISP, il GSE procede alla regolazione economica del contributo in conto scambio (Cs):
- di acconto sulla base delle scadenze indicate sulle Regole Tecniche;
 - di conguaglio entro l'ultimo giorno del mese di giugno dell'anno (a+1) successivo all'anno di competenza (a), fatto salvo il caso di mancata comunicazione da parte dei gestori di rete, delle informazioni di cui all'articolo 11, comma 1 del TISP o, nel caso in cui l'Utente dello scambio non abbia espletato gli adempimenti a proprio carico ai sensi dell'articolo 5 del TISP, o ove prevista dalla normativa fiscale, di mancata emissione della fattura da parte dell'Utente dello scambio;
- accreditando l'importo sul conto corrente bancario indicato dall'Utente dello scambio sul portale informatico al momento della richiesta di ammissione al servizio di scambio sul posto.
- 3.8 Il dettaglio tecnico operativo attraverso il quale il GSE procede alla regolazione economica dei contributi in conto scambio è disciplinato nelle DTF.
- 3.9 A partire dall'anno di attivazione del rapporto contrattuale, il GSE provvede alla fatturazione del contributo annuo a copertura dei propri costi amministrativi. La regolazione finanziaria delle fatture emesse dal GSE viene effettuata per mezzo di compensazione sul primo pagamento da effettuarsi a favore dell'Utente dello scambio o, qualora non vi sia capienza sul primo pagamento, secondo le modalità indicate dal GSE sulle DTF.
- 3.10 Ai fini della fatturazione e del rispetto delle date di pagamento, il GSE procederà con modalità distinte per gli operatori senza partita IVA e per gli operatori con partita IVA, per i quali il pagamento è subordinato all'emissione di una fattura, secondo le modalità operative e nei termini riportati nelle DTF.
- 3.11 In caso di mancata comunicazione, da parte dei gestori di rete, delle informazioni necessarie al calcolo del contributo in conto scambio, il GSE provvede a sollecitare il soggetto inadempiente, tenendone informato l'Utente dello scambio. A fronte del sollecito effettuato per la trasmissione delle suddette informazioni il GSE non potrà essere ritenuto responsabile per l'eventuale inadempimento dei gestori di rete.

Articolo 4

Misura dell'energia elettrica

- 4.1 Il responsabile dell'installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura (di seguito AdM) e il responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure, sono definiti dalle vigenti disposizioni adottate dall'AEEGSI in materia di misura dell'energia elettrica.
- 4.2 In presenza di più impianti, sottesi a un unico punto di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi, il soggetto responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta è tenuto a rendere disponibili al GSE, tramite il portale informatico, le misure annuali relative all'energia prodotta da ciascun impianto ai fini della determinazione del contributo in conto scambio (Cs) in conguaglio imputabile a ciascuno di essi.
- 4.3 L'utente dello scambio, nel caso in cui vi siano più impianti collegati al medesimo punto di scambio, per i quali è produttore o ha la disponibilità, ivi inclusi gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, è tenuto a dotarsi delle Apparecchiature di Misura di cui all'articolo 6 dell'Allegato A e dell'Allegato A-bis alla delibera AEEGSI n. 88/07, e successive modifiche ed integrazioni. L'Utente dello scambio, inoltre, è tenuto a trasmettere al GSE tutte le informazioni necessarie alla acquisizione per via telematica (cd "telelettura") delle misure rilevate dalle AdM.

Articolo 5

Comunicazioni

- 5.1 Le comunicazioni tra le Parti devono essere rese in forma scritta o, ove espressamente previsto, tramite il portale informatico messo a disposizione dal GSE, secondo le modalità indicate nel Manuale utente pubblicato sul sito GSE.
- 5.2 Il GSE non è responsabile per il mancato riconoscimento del contributo in conto scambio (Cs) in caso di mancate, errate e/o ritardate comunicazioni da parte dell'Utente dello scambio, ivi incluse quelle di cui all'articolo 2 della presente Convenzione.

Articolo 6

Cessione dei crediti e pagamenti

- 6.1 I crediti, maturati e maturandi, derivanti dalla presente Convenzione non possono essere oggetto di cessione di credito nè di pegno.
- 6.2 Ai fini della regolazione dei pagamenti, il GSE effettua la liquidazione della posizione finanziaria netta a credito o a debito dell'Utente dello scambio, secondo le modalità tecnico operative riportate nelle DTF.
- 6.3 Nelle ipotesi di cui agli articoli 9 e 10 della presente Convenzione, l'Utente dello scambio dovrà provvedere al pagamento diretto al GSE delle eventuali partite debitorie che non possono essere liquidate tramite compensazione.

Articolo 7

Ritardato pagamento

- 7.1 Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale, sugli importi fatturati, sono dovuti interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso Euribor ad un mese (base 365), maggiorato di 2 punti percentuali.
- 7.2 La quotazione dell'Euribor con divisore 365, per valuta la Data di Pagamento, potrà essere rilevata dal circuito della Reuters Italia S.p.A. – Milano (attualmente alla pagina "ATICFOREX06") il secondo giorno lavorativo bancario antecedente a detta Data di Pagamento.

- 7.3 In caso di mancata disponibilità della quotazione dell'Euribor nel modo sopra indicato, la stessa, sempre per valuta la Data di Pagamento, sarà rilevata da altre fonti di equipollente ufficialità (esempio: "Il Sole 24 Ore").
- 7.4 In caso di mancata disponibilità dell'Euribor, gli interessi moratori saranno calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex articolo 1284 c.c., maggiorato di 2 punti percentuali.
- 7.5 Qualora l'interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 ("Disposizioni in materia di usura") e successive modifiche ed integrazioni, l'interesse di mora sarà calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo.

Articolo 8

Verifiche, controlli e sopralluoghi

- 8.1 Il GSE si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi sull'impianto oggetto della presente Convenzione, direttamente o tramite terzi dallo stesso debitamente autorizzati, anche al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, nonché la loro conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, lett. c) e 9 del TISP.
- 8.2 Ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del D.lgs 28/11, i controlli sugli impianti, per i quali i soggetti preposti dal GSE rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, sono svolti anche senza preavviso ed hanno ad oggetto la documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione impiantistica e le modalità di connessione alla rete elettrica. Nel corso di tali attività l'Utente dello scambio potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo e i riferimenti per eventuali comunicazioni.
- 8.3 E' fatto obbligo all'Utente dello scambio di adottare le misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza e della normativa vigente in materia.
- 8.4 Ai fini della verifica della condizione di cogenerazione ad alto rendimento, si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 20/07 e dal decreto ministeriale 4 agosto 2011.
- 8.5 Qualora, sulla base dei dati effettivi di esercizio, la condizione di cogenerazione ad alto rendimento non dovesse essere soddisfatta, anche a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del decreto ministeriale 5 settembre 2011, ovvero nel caso di centrali ibride, non dovesse essere rispettato, su base annua, il requisito di produzione minima da fonti rinnovabili, l'Utente dello scambio restituisce al GSE quanto ottenuto in applicazione dell'articolo 3 della presente Convenzione, maggiorato degli interessi legali. Per l'energia elettrica immessa il GSE applica all'Utente dello scambio le condizioni di cui alla deliberazione AEEGSI n. 280/07, e successive modifiche ed integrazioni.
- 8.6 Ogni eventuale situazione anomala riscontrata in sede di verifica, controllo e sopralluogo, verrà segnalata all'AEEGSI per l'adozione dei provvedimenti di competenza, nonché alle Autorità competenti, ove si sia accertato che l'Utente dello scambio abbia fornito dati o documenti non veritieri, nonché nel caso in cui abbia reso dichiarazioni false o mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del D.lgs 28/11.

Articolo 9

Decorrenza e durata della Convenzione

- 9.1 La presente Convenzione ha decorrenza dal 24/11/2015 e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo quanto previsto al successivo articolo 10.
- 9.2 In caso di recesso anticipato in corso d'anno, il GSE potrà attivare una nuova Convenzione per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia, solo nell'anno successivo a quello di recesso.

Articolo 10

Risoluzione, recesso e sospensione della Convenzione

- 10.1 La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora l'Utente dello scambio incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dal D.Lgs. 159/11 e successive modificazioni e integrazioni.
- 10.2 Il GSE si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia della Convenzione, nonché di risolvere la Convenzione stessa, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno subito e il recupero di quanto indebitamente percepito dall'Utente dello scambio anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti, nei casi di inadempienza agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nonché nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto, azioni di impugnazione del titolo autorizzativo o vi siano provvedimenti adottati dalle competenti Autorità che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto stesso.
- 10.3 L'Utente dello scambio ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento della sua vigenza previo invio di disdetta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 60 giorni o secondo le diverse modalità indicate dal GSE. Ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di spedizione della raccomandata o di ricevimento della comunicazione se il recesso è attuato secondo le diverse modalità indicate dal GSE.
- 10.4 Qualora venga meno una delle condizioni previste per l'ammissione al regime di scambio sul posto, la presente convenzione si intende risolta di diritto, ex articolo 1456 c.c..
- 10.5 Qualora, a seguito della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) o lett. b) del TISP, si dovesse riscontrare, per un dato anno, il mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 del TISP, la presente Convenzione è risolta di diritto. L'Utente dello scambio è tenuto alla restituzione al GSE di quanto ottenuto per effetto della presente Convenzione, maggiorato degli interessi legali. All'energia immessa in rete nello stesso periodo il GSE applica le condizioni di cui alla deliberazione n. 280/07, e successive modifiche ed integrazioni.
- 10.6 In relazione al precedente comma 5, ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento sarà applicato quanto previsto dall'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 11

Foro Competente

- 11.1 Per qualsiasi controversia, derivante o comunque connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione e degli atti dalla stessa richiamati le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 12

Accordi modificativi e rinvio

- 12.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
- 12.2 Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le Parti fanno espresso rinvio alla disposizioni di cui alla deliberazione 570/2012/R/efr, e successive modifiche ed integrazioni, e alle norme in materia di cogenerazione, connessione di impianti alla rete, misura dell'energia elettrica e trasporto, alla normativa di settore e, qualora applicabili, alle disposizioni del codice civile.
- 12.3 Il GSE si riserva di modificare le clausole della presente Convenzione in conformità alle eventuali modifiche ed aggiornamenti apportati alla deliberazione 570/2012/R/efr, e successive modifiche ed integrazioni, o alle Regole Tecniche, ferma restando la possibilità per l'Utente dello scambio di recedere dal presente rapporto contrattuale in conformità a quanto previsto dai precedenti articoli 9 e 10.
- 12.4 Il Produttore è consapevole che ogni dichiarazione resa nell'ambito della presente Convenzione e nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00.

Roma, lì 21/01/2016

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

Francesco Sperandini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93, convalidata digitalmente

L'Utente dello scambio dichiara di aver preso conoscenza di tutte le clausole e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli:

articolo 2 “*Obblighi dell'Utente dello scambio*”, articolo 3 “*Regolazione economica del servizio di scambio sul posto e contributo copertura dei costi del GSE*”, articolo 4 “*Misura dell'energia elettrica*”, articolo 5 “*Comunicazioni*”, articolo 6 “*Cessione dei crediti e pagamenti*”, articolo 7 “*Ritardato pagamento*”, articolo 8 “*Verifiche, controlli e sopralluoghi*”, articolo 9 “*Decorrenza e durata della Convenzione*”, articolo 10 “*Risoluzione, recesso e sospensione della Convenzione*”, articolo 11 “*Foro competente*”, articolo 12 “*Accordi modificativi e rinvio*”

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO
DELL'ENERGIA ELETTRICA**

ai sensi della deliberazione 570/2012/R/efr e successive modifiche ed integrazioni

NUMERO PRATICA: SSP00539254

Con la presente Convenzione

il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito GSE), con sede in Viale M.Ilo Pilsudski, 92, 00197 Roma, capitale sociale di € 26.000.000, interamente versato, iscritto al n. 97487/99 del Registro delle Imprese di Roma, CF e Partita IVA 05754381001, nella persona del Dott. Francesco Sperandini, in qualità di Direttore della Divisione Operativa

e

AGRICAM - CENTRO AGRICOLO INTEGRATO MONTICHIARI SOC. COOP. A R.L. con sede in VIA BORNATE, 1, 25018 MONTICHIARI (BS), Partita IVA 00566450987, codice fiscale 00485360176 rappresentata da ROBERTI GIUSEPPE, nato a LONATO(BS), il 07/02/1957, nella qualità di legale rappresentante,

nel seguito denominata/o brevemente “*Utente dello scambio*”,
nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati la Parte o le Parti,

premesso che:

- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito d.lgs 387/2003) all’articolo 6, prevede che l’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito AEEGSI) definisca le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW;
- il decreto ministeriale del 18 dicembre 2008, all’articolo 3, comma 5, prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, possono accedere al meccanismo di scambio sul posto alle condizioni e secondo le modalità di cui all’articolo 17 del medesimo decreto, se entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007;
- l’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 20/07 prevede che l’AEEGSI definisca le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW, tenendo conto della valorizzazione dell’energia elettrica scambiata con il sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per l’accesso alle reti;
- la condizione di cogenerazione ad alto rendimento è definita dal decreto legislativo n. 20/07 e dal decreto ministeriale 4 agosto 2011;
- le disposizioni relative alla cogenerazione ad alto rendimento non impediscono la vendita dell’energia elettrica prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi;
- condizione essenziale per l’erogazione del servizio di scambio sul posto è la presenza di impianti per la produzione e per il consumo di energia elettrica sottesi a un unico punto di connessione con la rete elettrica;
- l’allegato A alla deliberazione dell’AEEGSI 570/2012/R/efr “Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di scambio sul posto:

condizioni per l'anno 2013” (di seguito TISP) e le successive modifiche e integrazioni relative anche alle condizioni per gli anni successivi al 2013, assegna al GSE il ruolo di intermediazione commerciale tra gli Utenti dello scambio e il sistema elettrico, continuando tuttavia le imprese di vendita a effettuare la regolazione economica per la totalità dei prelievi di energia elettrica;

- l'articolo 3, comma 3, del TISP prevede che il GSE stipuli con l'Utente dello scambio una Convenzione per la regolazione dello scambio sul posto dell'energia elettrica, ivi incluse le tempistiche di pagamento, sulla base delle disposizioni di cui alla medesima delibera;
- l'articolo 3, comma 4, del TISP specifica che la Convenzione sostituisce i normali adempimenti relativi all'immissione dell'energia elettrica ma non quelli relativi all'acquisto dell'energia elettrica prelevata;
- al fine di disciplinare e agevolare le attività degli Utenti dello scambio in relazione all'attuazione della Convenzione stipulata ai sensi della deliberazione 570/2012/R/efr, e successive modifiche ed integrazioni, il GSE ha pubblicato sul proprio sito internet (www.gse.it) le Disposizioni Tecniche di Funzionamento (di seguito DTF) che disciplinano le modalità e le condizioni tecnico-operative inerenti: a) all'accesso e al funzionamento del portale informatico predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 6 TISP; b) alla comunicazione dei dati caratteristici degli impianti che accedono al meccanismo dello scambio sul posto; c) alla comunicazione dei dati propedeutici alla regolazione del contributo di scambio sul posto; d) alle fatturazioni e i pagamenti;
- l'Utente dello scambio è produttore, o ha la disponibilità dell'impianto alimentato da fonte Solare di tipo Fotovoltaico, di potenza pari a 75 kW, denominato AGRICAM S.c.r.l. FV, ubicato nel Comune di MONTICHIARI(BS), identificato dal codice SAPR 0834389, CENSIMP IM_0834389, e identificato sul punto di connessione dal codice POD IT001E14547830;
- l'impianto soddisfa le regole tecniche di connessione relative alla rete di appartenenza, secondo la normativa vigente;
- l'Utente dello scambio è titolare del codice POD e controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata sul punto di scambio;
- l'Utente dello scambio ha presentato istanza al GSE, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del TISP al fine di avvalersi dell'erogazione da parte del GSE, del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica,

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

- 1.1 La presente Convenzione ha per oggetto la regolazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica, di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 387/03, all'articolo 17 del D.M. 18 dicembre 2008, all'articolo 6, comma 6 del D. Lgs. 20/07, all'articolo 12, comma 5, lett. a) del decreto interministeriale 5 luglio 2012 e all'articolo 23 del decreto interministeriale 6 luglio 2012, erogato dal GSE all'Utente dello Scambio, atto a consentire la compensazione tra il valore associabile all'energia elettrica immessa in rete e il valore associabile all'energia elettrica prelevata dalla rete in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.

Articolo 2

Obblighi dell'Utente dello scambio

- 2.1 L'Utente dello scambio è tenuto a utilizzare l'apposito portale informatico SSP predisposto dal GSE

ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del TISP, secondo le modalità e condizioni previste nelle DTF.

- 2.2 L'Utente dello scambio è tenuto a versare al GSE il contributo annuale, previsto a copertura dei costi amministrativi sostenuti dal GSE ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del TISP, per ogni impianto oggetto della presente Convenzione. Il GSE procederà d'ufficio a trattenere la somma per la copertura dei propri costi amministrativi dagli importi dovuti all'USSP, secondo quanto previsto al successivo articolo 3.9.
- 2.3 L'Utente dello scambio è tenuto a fornire tempestiva comunicazione, in forma scritta, al GSE, in merito a qualsiasi variazione relativa all'impianto, alla connessione alla rete, alle apparecchiature di misura e a qualsiasi ulteriore elemento necessario alla corretta determinazione della remunerazione dell'energia e alla regolazione dei corrispettivi di cui all'articolo 3 della presente Convenzione.
- 2.4 L'Utente dello scambio è tenuto alla comunicazione di ogni eventuale variazione dei propri dati anagrafici o del regime fiscale ai fini del calcolo dell'IVA. La variazione delle coordinate bancarie dovrà essere comunicata dall'Utente dello scambio esclusivamente tramite il portale informatico.
- 2.5 L'Utente dello scambio è tenuto a comunicare al GSE, con raccomandata con avviso di ricevimento, ogni eventuale atto revocatorio o di annullamento delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'impianto, nonché gli eventuali aggiornamenti inerenti ai titoli autorizzativi necessari all'esercizio dell'impianto.
- 2.6 L'Utente dello scambio è altresì tenuto a comunicare al GSE, con raccomandata con avviso di ricevimento, ogni eventuale azione di impugnazione dei titoli autorizzativi, nonché gli eventuali provvedimenti, adottati dalle competenti autorità, che incidano sulla disponibilità, sulla funzionalità o sulla produttività dell'impianto.
- 2.7 L'Utente dello scambio, su richiesta e secondo le modalità indicate dal GSE, è tenuto a inviare la documentazione dimostrante le caratteristiche tecniche del punto di connessione.
- 2.8 Nel caso di impianti ibridi, l'Utente dello scambio è tenuto a comunicare al GSE, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. a), del TISP, entro il 31 marzo di ogni anno, le quantità e le energie primarie associate a tutti i combustibili utilizzati nel corso dell'anno precedente, secondo le modalità e condizioni previste nelle DTF.

Articolo 3

Regolazione economica del servizio di scambio sul posto e contributo a copertura dei costi del GSE

- 3.1 Il GSE è tenuto a corrispondere all'Utente dello scambio:
- il contributo in conto scambio (Cs) di cui all'articolo 8, comma 1, lett. a) del TISP;
 - nel caso di impianti per i quali l'Utente dello scambio abbia optato per la liquidazione delle eventuali eccedenze, il valore del credito determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. b) del TISP.
- 3.2 Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del TISP, per ogni impianto oggetto della presente convenzione, il GSE trattiene il contributo annuale previsto a copertura dei costi amministrativi sostenuti.
- 3.3 Il GSE è tenuto alla pubblicazione sul portale informatico, dell'importo del contributo in conto

scambio (Cs) in acconto semestrale stimato in base a quanto stabilito nelle Regole tecniche, mantenute aggiornate dal GSE e positivamente verificate dalla Direzione Mercati dell'AEEGSI (di seguito Regole Tecniche), e pubblicate sul sito internet del GSE (www.gse.it).

- 3.4 Il GSE pubblica sul portale informatico l'importo del contributo in conto scambio (Cs) in conguaglio nonché, qualora l'Utente medesimo abbia optato per la liquidazione delle eventuali eccedenze, il valore del credito maturato dall'Utente dello Scambio per le eccedenze di energia elettrica immessa in rete.
- 3.5 Qualora l'ammontare cumulato dell'importo spettante all'Utente dello scambio superi il valore di 15 euro, il GSE autorizza l'Utente medesimo alla fatturazione, ove prevista dalla normativa fiscale.
- 3.6 Entro i termini indicati dalle Regole tecniche, il GSE rende disponibili attraverso il portale informatico le informazioni utilizzate per la determinazione del contributo in conto scambio in acconto e di conguaglio.
- 3.7 Ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del TISP, il GSE procede alla regolazione economica del contributo in conto scambio (Cs):
- di acconto sulla base delle scadenze indicate sulle Regole Tecniche;
 - di conguaglio entro l'ultimo giorno del mese di giugno dell'anno (a+1) successivo all'anno di competenza (a), fatto salvo il caso di mancata comunicazione da parte dei gestori di rete, delle informazioni di cui all'articolo 11, comma 1 del TISP o, nel caso in cui l'Utente dello scambio non abbia espletato gli adempimenti a proprio carico ai sensi dell'articolo 5 del TISP, o ove prevista dalla normativa fiscale, di mancata emissione della fattura da parte dell'Utente dello scambio;
- accreditando l'importo sul conto corrente bancario indicato dall'Utente dello scambio sul portale informatico al momento della richiesta di ammissione al servizio di scambio sul posto.
- 3.8 Il dettaglio tecnico operativo attraverso il quale il GSE procede alla regolazione economica dei contributi in conto scambio è disciplinato nelle DTF.
- 3.9 A partire dall'anno di attivazione del rapporto contrattuale, il GSE provvede alla fatturazione del contributo annuo a copertura dei propri costi amministrativi. La regolazione finanziaria delle fatture emesse dal GSE viene effettuata per mezzo di compensazione sul primo pagamento da effettuarsi a favore dell'Utente dello scambio o, qualora non vi sia capienza sul primo pagamento, secondo le modalità indicate dal GSE sulle DTF.
- 3.10 Ai fini della fatturazione e del rispetto delle date di pagamento, il GSE procederà con modalità distinte per gli operatori senza partita IVA e per gli operatori con partita IVA, per i quali il pagamento è subordinato all'emissione di una fattura, secondo le modalità operative e nei termini riportati nelle DTF.
- 3.11 In caso di mancata comunicazione, da parte dei gestori di rete, delle informazioni necessarie al calcolo del contributo in conto scambio, il GSE provvede a sollecitare il soggetto inadempiente, tenendone informato l'Utente dello scambio. A fronte del sollecito effettuato per la trasmissione delle suddette informazioni il GSE non potrà essere ritenuto responsabile per l'eventuale inadempimento dei gestori di rete.

Articolo 4

Misura dell'energia elettrica

- 4.1 Il responsabile dell'installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura (di seguito AdM) e il responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure, sono definiti dalle vigenti disposizioni adottate dall'AEEGSI in materia di misura dell'energia elettrica.
- 4.2 In presenza di più impianti, sottesi a un unico punto di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi, il soggetto responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta è tenuto a rendere disponibili al GSE, tramite il portale informatico, le misure annuali relative all'energia prodotta da ciascun impianto ai fini della determinazione del contributo in conto scambio (Cs) in conguaglio imputabile a ciascuno di essi.
- 4.3 L'utente dello scambio, nel caso in cui vi siano più impianti collegati al medesimo punto di scambio, per i quali è produttore o ha la disponibilità, ivi inclusi gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, è tenuto a dotarsi delle Apparecchiature di Misura di cui all'articolo 6 dell'Allegato A e dell'Allegato A-bis alla delibera AEEGSI n. 88/07, e successive modifiche ed integrazioni. L'Utente dello scambio, inoltre, è tenuto a trasmettere al GSE tutte le informazioni necessarie alla acquisizione per via telematica (cd "telelettura") delle misure rilevate dalle AdM.

Articolo 5

Comunicazioni

- 5.1 Le comunicazioni tra le Parti devono essere rese in forma scritta o, ove espressamente previsto, tramite il portale informatico messo a disposizione dal GSE, secondo le modalità indicate nel Manuale utente pubblicato sul sito GSE.
- 5.2 Il GSE non è responsabile per il mancato riconoscimento del contributo in conto scambio (Cs) in caso di mancate, errate e/o ritardate comunicazioni da parte dell'Utente dello scambio, ivi incluse quelle di cui all'articolo 2 della presente Convenzione.

Articolo 6

Cessione dei crediti e pagamenti

- 6.1 I crediti, maturati e maturandi, derivanti dalla presente Convenzione non possono essere oggetto di cessione di credito nè di pegno.
- 6.2 Ai fini della regolazione dei pagamenti, il GSE effettua la liquidazione della posizione finanziaria netta a credito o a debito dell'Utente dello scambio, secondo le modalità tecnico operative riportate nelle DTF.
- 6.3 Nelle ipotesi di cui agli articoli 9 e 10 della presente Convenzione, l'Utente dello scambio dovrà provvedere al pagamento diretto al GSE delle eventuali partite debitorie che non possono essere liquidate tramite compensazione.

Articolo 7

Ritardato pagamento

- 7.1 Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale, sugli importi fatturati, sono dovuti interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso Euribor ad un mese (base 365), maggiorato di 2 punti percentuali.
- 7.2 La quotazione dell'Euribor con divisore 365, per valuta la Data di Pagamento, potrà essere rilevata dal circuito della Reuters Italia S.p.A. – Milano (attualmente alla pagina "ATICFOREX06") il

secondo giorno lavorativo bancario antecedente a detta Data di Pagamento.

- 7.3 In caso di mancata disponibilità della quotazione dell'Euribor nel modo sopra indicato, la stessa, sempre per valuta la Data di Pagamento, sarà rilevata da altre fonti di equipollente ufficialità (esempio: "Il Sole 24 Ore").
- 7.4 In caso di mancata disponibilità dell'Euribor, gli interessi moratori saranno calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex articolo 1284 c.c., maggiorato di 2 punti percentuali.
- 7.5 Qualora l'interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 ("Disposizioni in materia di usura") e successive modifiche ed integrazioni, l'interesse di mora sarà calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo.

Articolo 8

Verifiche, controlli e sopralluoghi

- 8.1 Il GSE si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi sull'impianto oggetto della presente Convenzione, direttamente o tramite terzi dallo stesso debitamente autorizzati, anche al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, nonché la loro conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, lett. c) e 9 del TISP.
- 8.2 Ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del D.lgs 28/11, i controlli sugli impianti, per i quali i soggetti preposti dal GSE rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, sono svolti anche senza preavviso ed hanno ad oggetto la documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione impiantistica e le modalità di connessione alla rete elettrica. Nel corso di tali attività l'Utente dello scambio potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo e i riferimenti per eventuali comunicazioni.
- 8.3 E' fatto obbligo all'Utente dello scambio di adottare le misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza e della normativa vigente in materia.
- 8.4 Ai fini della verifica della condizione di cogenerazione ad alto rendimento, si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 20/07 e dal decreto ministeriale 4 agosto 2011.
- 8.5 Qualora, sulla base dei dati effettivi di esercizio, la condizione di cogenerazione ad alto rendimento non dovesse essere soddisfatta, anche a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del decreto ministeriale 5 settembre 2011, ovvero nel caso di centrali ibride, non dovesse essere rispettato, su base annua, il requisito di produzione minima da fonti rinnovabili, l'Utente dello scambio restituisce al GSE quanto ottenuto in applicazione dell'articolo 3 della presente Convenzione, maggiorato degli interessi legali. Per l'energia elettrica immessa il GSE applica all'Utente dello scambio le condizioni di cui alla deliberazione AEEGSI n. 280/07, e successive modifiche ed integrazioni.
- 8.6 Ogni eventuale situazione anomala riscontrata in sede di verifica, controllo e sopralluogo, verrà segnalata all'AEEGSI per l'adozione dei provvedimenti di competenza, nonché alle Autorità competenti, ove si sia accertato che l'Utente dello scambio abbia fornito dati o documenti non veritieri, nonché nel caso in cui abbia reso dichiarazioni false o mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del D.lgs 28/11.

Articolo 9

Decorrenza e durata della Convenzione

- 9.1 La presente Convenzione ha decorrenza dal 03/08/2015 e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo quanto previsto al successivo articolo 10.
- 9.2 In caso di recesso anticipato in corso d'anno, il GSE potrà attivare una nuova Convenzione per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia, solo nell'anno successivo a quello di recesso.

Articolo 10

Risoluzione, recesso e sospensione della Convenzione

- 10.1 La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora l'Utente dello scambio incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dal D.Lgs. 159/11 e successive modificazioni e integrazioni.
- 10.2 Il GSE si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia della Convenzione, nonché di risolvere la Convenzione stessa, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno subito e il recupero di quanto indebitamente percepito dall'Utente dello scambio anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti, nei casi di inadempienza agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nonché nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto, azioni di impugnazione del titolo autorizzativo o vi siano provvedimenti adottati dalle competenti Autorità che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto stesso.
- 10.3 L'Utente dello scambio ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento della sua vigenza previo invio di disdetta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 60 giorni o secondo le diverse modalità indicate dal GSE. Ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di spedizione della raccomandata o di ricevimento della comunicazione se il recesso è attuato secondo le diverse modalità indicate dal GSE.
- 10.4 Qualora venga meno una delle condizioni previste per l'ammissione al regime di scambio sul posto, la presente convenzione si intende risolta di diritto, ex articolo 1456 c.c..
- 10.5 Qualora, a seguito della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) o lett. b) del TISP, si dovesse riscontrare, per un dato anno, il mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 del TISP, la presente Convenzione è risolta di diritto. L'Utente dello scambio è tenuto alla restituzione al GSE di quanto ottenuto per effetto della presente Convenzione, maggiorato degli interessi legali. All'energia immessa in rete nello stesso periodo il GSE applica le condizioni di cui alla deliberazione n. 280/07, e successive modifiche ed integrazioni.
- 10.6 In relazione al precedente comma 5, ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento sarà applicato quanto previsto dall'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 11

Foro Competente

- 11.1 Per qualsiasi controversia, derivante o comunque connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione e degli atti dalla stessa richiamati le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 12

Accordi modificativi e rinvio

- 12.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
- 12.2 Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le Parti fanno espresso rinvio alla disposizioni di cui alla deliberazione 570/2012/R/efr, e successive modifiche ed integrazioni, e alle norme in materia di cogenerazione, connessione di impianti alla rete, misura dell'energia elettrica e trasporto, alla normativa di settore e, qualora applicabili, alle disposizioni del codice civile.
- 12.3 Il GSE si riserva di modificare le clausole della presente Convenzione in conformità alle eventuali modifiche ed aggiornamenti apportati alla deliberazione 570/2012/R/efr, e successive modifiche ed integrazioni, o alle Regole Tecniche, ferma restando la possibilità per l'Utente dello scambio di recedere dal presente rapporto contrattuale in conformità a quanto previsto dai precedenti articoli 9 e 10.
- 12.4 Il Produttore è consapevole che ogni dichiarazione resa nell'ambito della presente Convenzione e nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00.

Roma, lì 01/10/2015

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

Francesco Sperandini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93, convalidata digitalmente

L'Utente dello scambio dichiara di aver preso conoscenza di tutte le clausole e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli:

articolo 2 “*Obblighi dell'Utente dello scambio*”, articolo 3 “*Regolazione economica del servizio di scambio sul posto e contributo copertura dei costi del GSE*”, articolo 4 “*Misura dell'energia elettrica*”, articolo 5 “*Comunicazioni*”, articolo 6 “*Cessione dei crediti e pagamenti*”, articolo 7 “*Ritardato pagamento*”, articolo 8 “*Verifiche, controlli e sopralluoghi*”, articolo 9 “*Decorrenza e durata della Convenzione*”, articolo 10 “*Risoluzione, recesso e sospensione della Convenzione*”, articolo 11 “*Foro competente*”, articolo 12 “*Accordi modificativi e rinvio*”